



**Regolamento di Funzionamento  
della Commissione paritetica docenti-studenti  
del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale  
emanato con D.D. n. 127/2024**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente Regolamento definisce la composizione della Commissione Paritetica DocentiStudenti del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, d'ora in avanti denominata Commissione Paritetica, e ne disciplina le modalità di funzionamento.
2. Le fonti normative di riferimento del presente Regolamento sono  
la Legge n. 240/2010 e i relativi Decreti attuativi;  
lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, art. 28;  
il Regolamento generale dell'Università degli Studi della Basilicata, art. 49;  
il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Art. 2 - Composizione e articolazione interna**

1. La Commissione Paritetica è composta da:
  - a. professori e ricercatori afferenti al Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale in numero pari a 1 per ciascun Corso di Laurea o di Laurea Magistrale istituito presso il Dipartimento, ovvero 2 per ciascun Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico istituito presso il Dipartimento. I professori e ricercatori sono designati dai Consigli dei Corsi di Studio di cui fanno parte, durano in carica quattro anni accademici e il mandato può essere rinnovato una sola volta consecutivamente;
  - b. studenti in numero pari a 1 per ogni ciascun Corso di Laurea o di Laurea Magistrale istituito presso il Dipartimento, ovvero 2 per ciascun Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico istituito presso il Dipartimento. Gli studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento tra gli iscritti ai relativi Corsi di Studio e durano in carica due anni accademici. Può essere designato anche il medesimo studente rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio, qualora non sia già componente della Commissione di Riesame/Gruppo gestione AQ del Corso di Studio.
2. In presenza di un unico Consiglio di Corso di Studio, la Commissione è composta da due componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e due componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
3. La Commissione Paritetica è nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento.
4. La Commissione Paritetica è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il Presidente è designato nell'ambito della componente dei professori e ricercatori, nella prima seduta utile della Commissione, che viene convocata dal Direttore del Dipartimento. Il Presidente dura in carica quattro anni accademici e il mandato può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

6. il Presidente designa un vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il vice-Presidente è nominato dal Direttore del Dipartimento e il suo mandato coincide con quello del Presidente.
7. In caso di dimissioni del Presidente o di un componente della Commissione Paritetica, prima della scadenza del relativo mandato, si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). I componenti così nominati durano in carica per lo scorcio del quadriennio o del biennio accademico di riferimento. Nel caso in cui il Presidente non sia stato ancora nominato, ne assume le funzioni, per il tempo strettamente necessario alla nuova nomina, il vice-Presidente, o, in assenza, il componente della Commissione con maggiore anzianità in ruolo.
8. La Commissione Paritetica può insediare sotto-commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
9. La partecipazione alla Commissione Paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.
10. Alle sedute della Commissione Paritetica, su invito del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra a costituire il numero legale, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Possono partecipare, in particolare:

ulteriori studenti, in numero uguale a quello previsto all'art. 2, comma 1, lettera b), designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio del Dipartimento tra gli iscritti ai relativi Corsi di Studio e riconosciuti idonei dal Presidente della Commissione Paritetica, perché possano acquisire adeguate competenze e subentrare proficuamente ai componenti giunti al termine del mandato;

unità di personale amministrativo in servizio presso il Dipartimento o presso l'Ateneo, la cui presenza si renda opportuna per la trattazione di specifici argomenti.

### **Art. 3 - Competenze**

1. La Commissione Paritetica ha le seguenti competenze:
  - a. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione Paritetica si relaziona con i Consigli dei Corsi di Studio;
  - b. svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori, dei ricercatori e dei docenti non afferenti al Dipartimento: a tal fine la Commissione Paritetica raccoglie segnalazioni da parte degli studenti laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti rispetto alle loro aspettative in qualità di utenti finali e propone eventuali azioni correttive;
  - c. individua gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti;
  - d. formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
  - e. esprime parere sulle disposizioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

- f. redige la Relazione Annuale e la trasmette al Presidio per la Qualità di Ateneo e al Direttore del Dipartimento ai fini della discussione nel Consiglio di Dipartimento;
- g. avanza proposte al Presidio per la Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
- h. svolge ulteriori compiti ad essa delegati dal Consiglio del Dipartimento con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- i. svolge attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo presso gli studenti;
- l. esprime parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio del Dipartimento o dai Consigli dei Corsi di Studio alla sua attenzione;
- m. svolge ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 4 - Sedute della Commissione Paritetica**

- 1. Il Presidente convoca le riunioni ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti della Commissione.
- 2. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute della Commissione Paritetica è in presenza.
- 3. Il Presidente della Commissione può stabilire che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei partecipanti, in applicazione di quanto previsto dal *Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo in modalità telematica a distanza o mista*.
- 4. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della seduta, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.
- 5. Le sedute della Commissione Paritetica sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In caso di urgenza o di impedimento sia da parte del Presidente che del vice-Presidente, la seduta è presieduta dal componente della Commissione con maggiore anzianità in ruolo.
- 6. Le sedute della Commissione Paritetica sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui all'art. 2, comma 1.
- 7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. I verbali sono redatti dal Segretario e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta successiva.
- 9. Il ruolo di Segretario verbalizzante è assunto dal soggetto individuato dal Presidente all'inizio della seduta.



10. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono conservati in formato cartaceo ed elettronico a cura del responsabile dell'Ufficio Didattica e sono pubblicati sul sito web del Dipartimento in apposita pagina.

#### **Art. 5 - Approvazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato con Decreto dal Direttore.
2. La Commissione Paritetica può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.

#### **Art. 6 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.